WWF Savona
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0073973
del 10/02/2025

for a living planet®

Prot. 30 ep

Savona, lì 08/02/2025

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

AI SINDACI DEL COMUNI DI STELLA, ALBISOLA SUPERIORE, SASSELLO, PONTINVREA, MALLARE, CAIRO MONTENOTTE

Oggetto: assoggettamento a V.I.A. regionale pratica 1011. Progetto di un nuovo parco eolico denominato "Bric Eremita " e relative opere connesse. **Osservazioni alle controdeduzioni del proponente.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona
Il Responsabile Tutela del Territorio
Marco Piombo

Il Presidente
Anna Maria Fedi

Premessa

Facendo seguito alle nostre osservazioni presentate con nota prot. 199 ep del 08/11/2024, si ritiene, a fronte delle controdeduzioni rappresentate nel file 04W.R.20.01-Relazione integrativa-richieste del 09.12.24, osservare quanto segue:

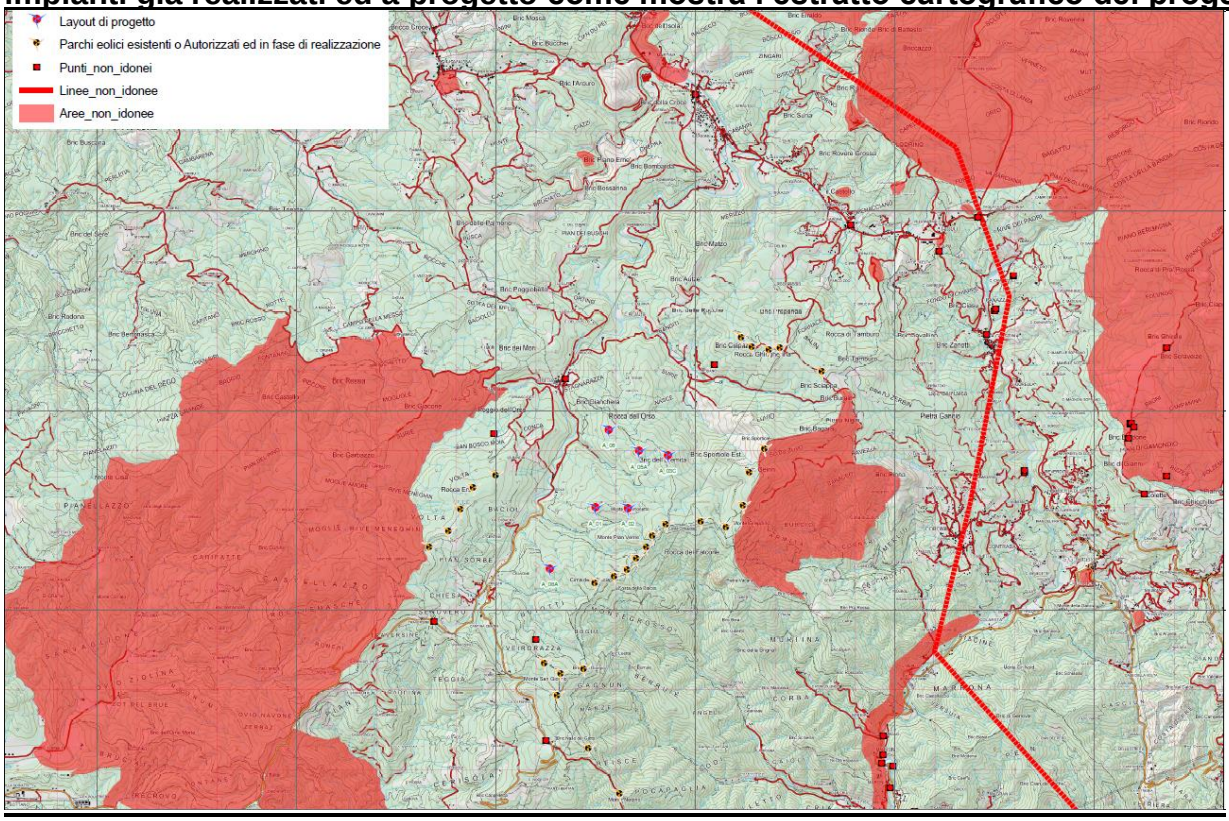
le osservazioni WWF vengono definite impropriamente "***delle molteplici osservazioni del WWF articolate in maniera approssimata e confusionaria*** *nell'ottica di efficienza dell'iter in corso*", ma che il proponente nel controdedurre non è entrato nel merito delle varie criticità dei vari tematismi sollevati e rilevati dalla scrivente Associazione, e di cui si ripropongono in alcuni punti. Nel complesso si ritiene che le integrazioni proposte risultino insufficienti.

Osservazioni

Nelle varie tavole del file denominato *04W.R.23-Analisi impatti cumulativi* della documentazione progettuale integrata dal proponente, si confermano le criticità rilevate sulle **connessioni ecologiche della zona e sugli impatti CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA sul paesaggio e sulla biodiversità oggetto di specifiche forme di tutela.**

Si ribadisce portando all'attenzione quanto già osservato in precedenza:

In primis si pone all'attenzione che l'impianto proposto si colloca in un'area situata tra impianti già realizzati ed a progetto come mostra l'estratto cartografico del progetto



Estratto progettuale

L'ulteriore progetto di n. 6 pale andrebbe a saturare l'area ancora libera situata e circondata da altri impianti eolici esistenti, in progetto e/o approvati.

L'area in esame è in continuità con l'impianto eolico "Val Bormida" e " Monte Greppino", e gli altri limitrofi quali Naso di gatto, e Cascinassa; pertanto il nuovo intervento risulta particolarmente impattante perché va contro le autorizzazioni finora rilasciate che dovevano secondo i pareri

rilasciati da parte della Regione Liguria, perseguire l'obiettivo di evitare progetti estensivi sullo stesso crinale.

Gli impatti cumulativi in relazione ai pareri rilasciati per gli impianti eolici più prossimi al proposto progetto .

Dagli estratti dei vari pareri di via regionale relativi agli impianti limitrofi a quello a progetto, si rilevano le criticità relativi agli impatti paesaggistici e soprattutto cumulativi, qui di seguito meglio evidenziati:

Si rileva come:

- da decreto Art. 21 comma 3 Dlgs 152/06 - Parere sulla documentazione relativa al "Progetto di impianto eolico nel Comune di Pontinvrea in loc. Monte Greppino, *che l'area in esame risulta in continuità con l'impianto eolico "Val Bormida", **a suo tempo autorizzato riducendo drasticamente il numero delle pale previste (da 13 a 6) ed oggetto di una recente variante che prevede l'installazione di una settima pala nello spazio risultante tra due preesistenti (tale pala peraltro non è sfafa ancora realizzata). Nello stesso areale sono presentì altri parchi eolici che se da un lato contribuiscono ad evidenziare la propensione in termini dì ventosità della zona per tali installazioni, dall'altro inducono un fattore di estrema delicatezza in termini di impatti cumulativi, rendendo vano il princìpio dì* episodicità sino ad oggi perseguito per rendere tali interventi compatibili in termini di presupposti e di condizioni alla derogabilità al P. T.C.P.**

Si rileva come da:

- verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di impianto eolico

denominato “Monte Greppino” nei Comuni di Pontinvrea, Stella e Cairo Montenotte. Proponente: F.E.R.A. srl. No VIA con condizioni ambientali,

Nel dettaglio, rispetto alla versione di progetto sottoposto a consultazione (art 21 del D.gls 152/2006), sono stati stralciati gli aerogeneratori n7 e 8, collocati nella porzione più a levante del progetto, per i quali non esiste una viabilità di accesso e la cui realizzazione avrebbe comportato maggiori trasformazioni del suolo.

Impianto eolico "Monte Greppino" nel Comune di Pontinvrea (SV)

Altri aspetti: In generale sì dovrà tenere conto, per ogni valutazione effettuata, degli impatti cumulati derivanti dalla presenza dei parchi eolici presenti e di tutte le opere a essi connessi quali sottostazioni elettriche, cavidotti interrati, viabilità intra parco e qualsiasi altro aspetto conseguente il numero di aerogeneratori presenti…

L'area in esame è in continuità con l'impianto eolico "Val Bormida", pertanto il nuovo intervento risulta particolarmente delicato perché va contro le autorizzazioni finora rilasciate che hanno sempre perseguito l'obiettivo di evitare progetti estensivi sullo stesso crinale.

Si rileva come da:

RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 410 del 25 settembre 2009 Procedura di SCREENING progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del comune di Cairo Montenotte (SV), sul crinale che segna il confine con il Comune di Albisola, costituito da 6 aerogeneratori di potenza nominale di 850 kW:

La procedura di VIA si è conclusa negativamente, in considerazione di: "…l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici e storici rilevanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa*. I dati forniti nel SIA mostrano peraltro che alcuni dei requisiti stabiliti dalla **DGR n. 966/02** non sono rispettati (distanza dalla rete elettrica), e che l'area scelta presenta alcuni dei fattori penalizzanti per la localizzazione degli impianti eolici sanciti da tale deliberazione **(presenza di rapaci nidificanti).** Alla luce di ciò, l'intervento ha carattere di non ammissibilità".*

E ancora dal punto di vista dell'impatto paesaggistico si rileva quanto segue (e parliamo dell'anno 2009 dove in zona vi erano solamente presenti gli impianti eolici citati !!):
*. L'analisi dell'intervisibilità con gli impianti di Pontinvrea e di Cairo mostra le aree di visibilità coincidenti e le aree di visibilità "aggiuntiva", **che sono quantitativamente rilevanti, in particolare per i versanti a mare in territorio di Savona, Albisola e Stella.***
*Il parere della struttura competente richiama l'ipotesi progettuale, che comprendeva la realizzazione di 13 aerogeneratori, avanzata in passato, **il cui impatto paesistico era stato ritenuto dirompente ed il progetto poco approfondito, determinando così l'esito negativo dell'istruttoria.** In tale occasione si era altresì rilevato che le modificazioni al territorio avrebbero dovuto indirizzarsi verso un'ottica di massimizzazione dei risultati con minimizzazione degli effetti negativi e non certo sul mero input economico o legato alla disponibilità delle aree.*
*L'impianto in oggi proposto, che va ad affiancarsi a quello nel frattempo autorizzato costituito da 6 aerogeneratori (parco ValBormida), presenta criticità **in relazione alle eccessive opere, di sbancamento o di riporto o ancora di modificazione delle preesistenze, che interessano alcune piazzole**, in particolare la AG1 e la AG4, e parzialmente la AG3 e la AG5, mentre forti perplessità destano le opere di modifica alla viabilità, peraltro scarsamente illustrata, in corrispondenza del tratto sul versante più ripido. ….**Stante quanto sopra, occorre maggiormente approfondire il complesso degli interventi, valutando a livello comparativo, non già improbabili soluzioni, come è stato fatto, ma piuttosto credibili alternative, ad esempio volte a ridurre drasticamente il numero delle pale, ma da aumentarne la produttività con macchine più potenti.***

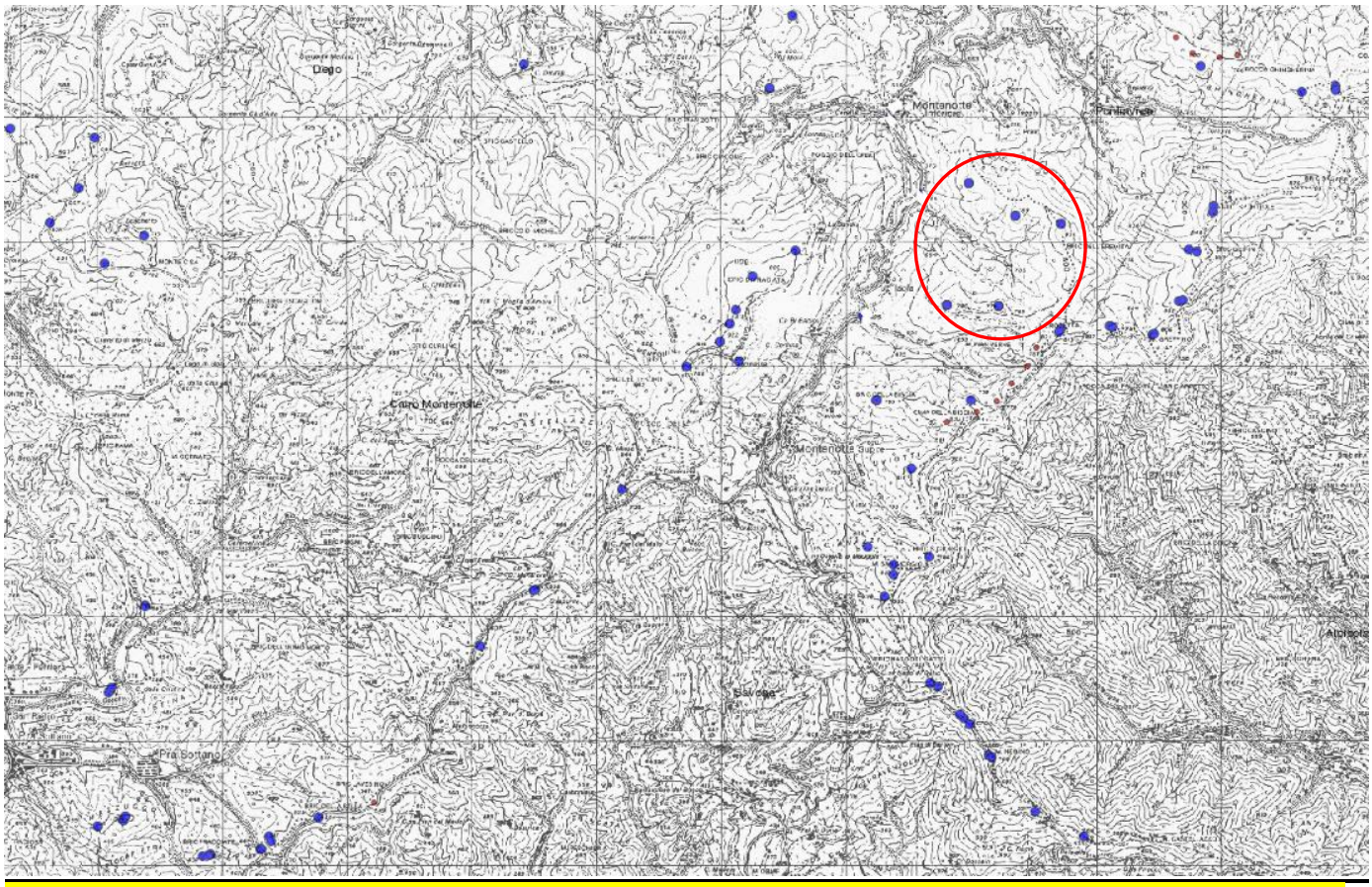
CONSIDERAZIONI FINALI
*L'impianto proposto va a collocarsi in adiacenza dell'esistente parco eolico ValBormida, dello stesso proponente, a ricostituire nella sostanza l'originaria proposta avanzata nel 2004, **ritenuta in allora troppo impattante e valutata quindi negativamente.** Pur se alcuni dei presupposti di tale valutazione possono essere superati, data anche l'individuazione dell'ambito territoriale in oggetto in allegato alla DGR n. 19/2008, occorre rilevare quanto segue.*
***La progettazione dell'intervento non soddisfa i requisiti posti dagli indirizzi regionali in materia, né per quanto riguarda il rispetto delle distanze minime fra aerogeneratori, né per la minimizzazione delle alterazioni morfologiche**.*

Si rileva come da:
RELAZIONE ISTRUTTORIA n° V317 del 21 ottobre 2013
Procedura di SCOPING OGGETTO:PARCO EOLICO NAPOLEONE DI N. 10 AEROGENERATORI DA 23,5 MW LOG. CASCINASSA IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV)

Conclusioni

La visibilità aggiuntiva del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.
Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico Napoleone in Comune di Cairo Montenotte (SV) può presentare impatti negativi sul comparto Floro-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sulla fruizione storica dell'area in parte non mitigabili.

A fronte di quanto riportato
Pertanto visto che
il proposto parco andrebbe a saturare un'area non ancora compromessa
Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici e storici rilevanti.
L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa.



GEOportale della Provincia di Savona il cerchio in rosso indica l'area ed i punti delle pale proposte nel progetto, contornato dagli altri parchi eolici esistenti , in via di autorizzazione o presentati
Concentrazione eccessiva di impianti eolici approvati e presentati

Sempre riguardo l'Impianto eolico in loc. Naso di Gatto
L'analisi dell'intervisibilità con gli impianti di Pontinvrea e di Cairo mostra le aree di visibilità coincidenti e le aree di visibilità "aggiuntiva", che sono quantitativamente

rilevanti, in particolare per i versanti a mare in territorio di Savona, Albisola e Stella. *Il parere della struttura competente richiama l'ipotesi progettuale, che comprendeva la realizzazione di 13 aerogeneratori, avanzata in passato, il cui impatto paesistico era stato ritenuto dirompente ed il progetto poco approfondito, determinando così l'esito negativo dell'istruttoria. In tale occasione si era altresì rilevato che le modificazioni al territorio avrebbero dovuto indirizzarsi verso un'ottica di massimizzazione dei risultati con minimizzazione degli effetti negativi e non certo sul mero input economico o legato alla disponibilità delle aree…*

IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Osservazioni:

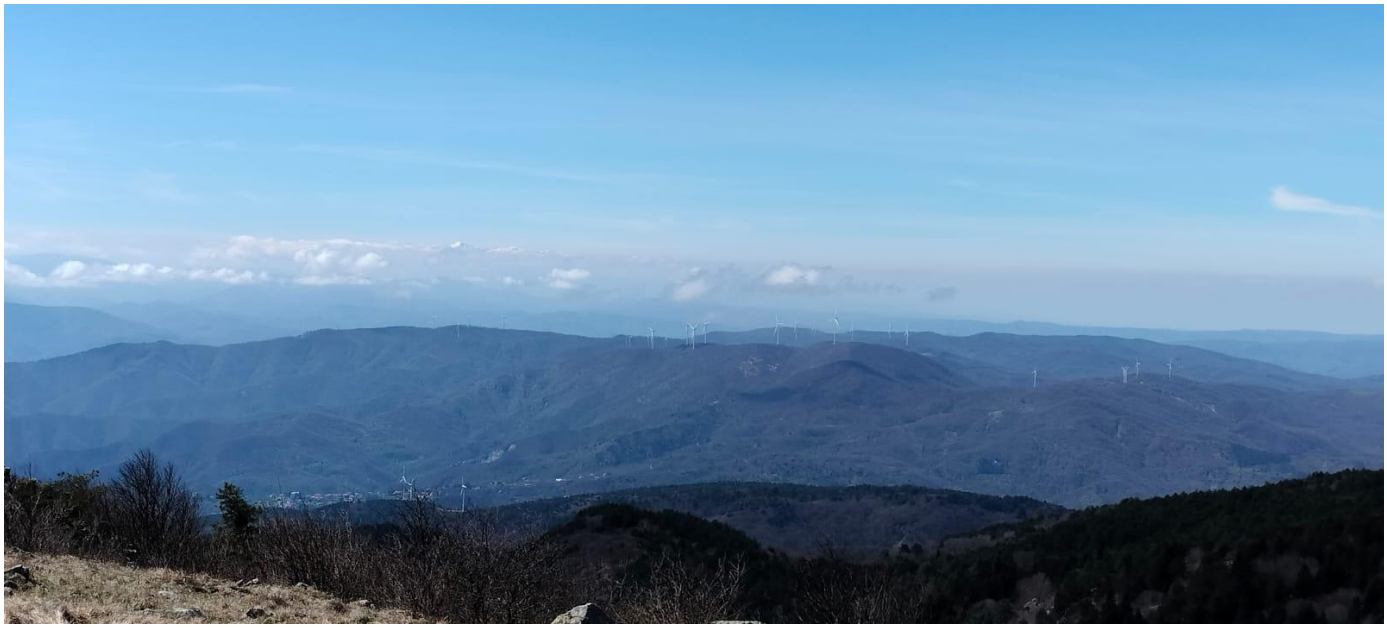
GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI

IL Decreto ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010, come già visto, attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti". Mentre si scrive, la Regione ancora non ha potuto legiferare e vige il regime transitorio di cui all'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021. Tornando alle Linee guida, l'allegato IV dedica il paragrafo 3 agli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, ecc. Viene detto che la valutazione dell'impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto "degli **elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio**, effettuata alle **diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio**…". Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, **ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo**. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione **gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti**".

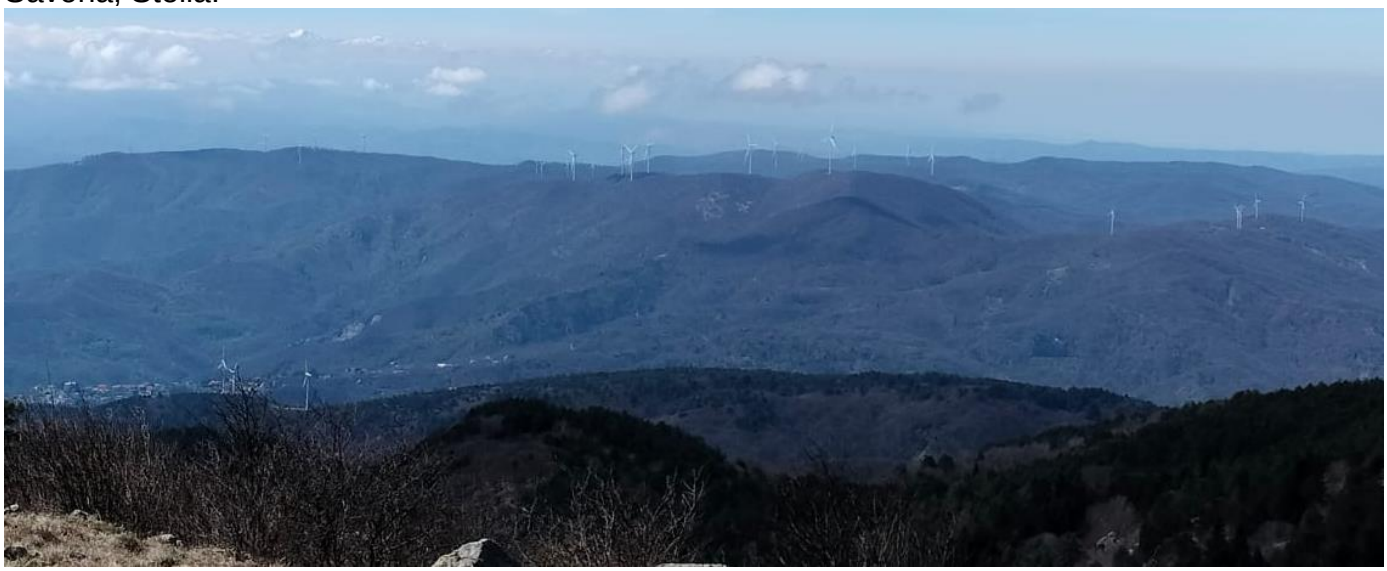
Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida regionali (allegato I alla ex dgr 1122/2012) sostituita da quelle nazionali, precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri.** Anche la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il Dlgs. 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.

Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese di levante, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell'area del ponente savonese.

Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo":* solo un'analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.



Presenza di numerosi impianti eolici sulle colline dei Comuni di Cairo montenotte, Pontinvrea, Savona, Stella.



Un altra visione fotografica della proliferazione di impianti sempre vista dal Monte Beigua.

Esaminando la cartografia presente nel ns documento, si evince la presenza di numerose aree di interesse naturalistico in rete con connessioni ecologiche ampie e strutturate.

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Osservazioni

Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP

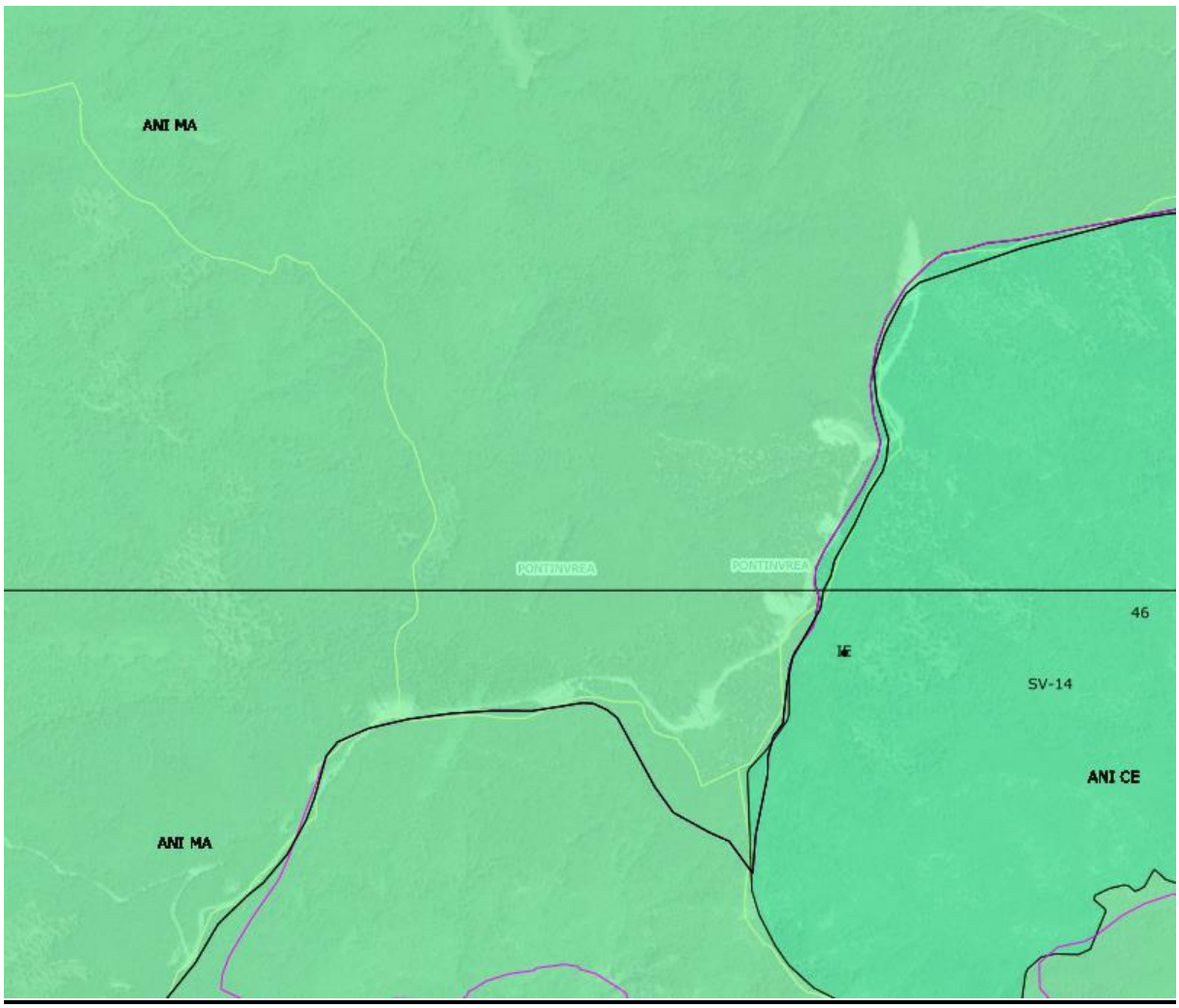
PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.

Per quanto attiene al rispetto delle rigide prescrizioni in ambito ANI-MA del PTCP, è significativo già dire che le stesse possano essere "derogate" solo dalla accoglimento di istanza di dichiarazione di Pubblica Utilità dell'impianto inteso come indifferibile ed urgente (all'art.29,

comma 11, della l.r. n. 16/2008 e ss.mm.ii., nonché all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003), e ciò solo anteponendo la logica dell'energia pulita a costo del vasto disboscamento e del degrado irrimediabile del territorio sopra descritto.

Nel merito esaminando il progetto in questione e sommandolo con gli altri realizzati nell'areale, questo ulteriore impianto industriale provocherebbe un'articolata trasformazione dello stato dei luoghi che, nel suo complesso è annoverabile tra gli " interventi od opere di grande impegno territoriale *" di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (" Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell' articolo 146 , comma 3 , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 ").*

Difatti per quanto riguarda gli aspetti urbanistico paesaggistici, comporterebbe palesi valutazioni ambientali estese anche alla scala territoriale allargata, già oggetto di realizzazione di diversi impianti industriali eolici, laddove l ' intervento sia visivamente percettibile e/ o destinato ad avere pesanti ricadute paesaggistico, ambientali e territoriali.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Dal punto di vista urbanistico di pianificazione territoriale, il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
Secondo quanto stabilito dall'art. 52,
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici**, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"**.

Non Conformità dell'intervento con i vigenti Piani Urbanistici Comunali, quali ad esempio il regime di Territori Non Insediabili (T.N.I.) in quanto ricomprendono tutte le aree ANI-MA di PTCP ed in essi sono esclusi nuovi insediamenti se non finalizzati a stretti fini produttivi per attività agroforestali, con parametri di edificazione che garantiscono una grande rarefazione delle eventuali episodiche costruzioni sul territorio.
I territori non insediabili comprendono le aree prevalentemente boscate e montuose che per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali ed archeologiche non sono idonee all'insediamento antropico per gran parte interessate dalla presenza di vincoli, paesistico ambientale, aree protette, Rete Natura 2000.
Nei Territori non Insediabili sono ammessi esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia leggera.

L'impatto cumulativo ed incisivo delle opere nel complesso comporterebbe una profonda trasformazione dell'attuale sistema viabilistico e quindi si dovrebbe procedere all'adeguamento di tracciati, allo stato, **non idonei** , in quanto identificati dalla cartografia tecnica regionale come " rotabili a fondo naturale", " campestri" o " sentieri", soprattutto **ai previsti nuovi ed impattanti tracciati di nuova realizzazione, anche di significativo sviluppo, generalmente ubicati in contesti di versante prossimi o addirittura sui crinali.**

Ogni aerogeneratore sarà collocato all'interno di spiazzi che permetteranno, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, il raggiungimento di ogni singola macchina e lo stazionamento del mezzo contenente il materiale necessario per le manutenzioni o, in fase di cantiere, di procedere al montaggio delle singole componenti. **Salvo rari casi di adattamento morfologico al terreno, ogni piazzola avrà una superficie viste le condizioni morfologiche e le obbligatorie aree di manovra, del terreno di almeno 4-4500 metri quadrati.**

Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende tali aree debbano essere assoggettate totalmente a varianti.

Cumulo con altri Impianti
L'individuazione del sito per la realizzazione del nuovo progetto di parco eolico a cinque aerogeneratori si trova con impianti limitrofi esistenti così identificati:

• Il Parco eolico di Stella Bric Burdone costituito da 4 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;

• I Parchi eolici di Pontinvrea loc. Ghingherina costituito da 4 aerogeneratori e quello di Stella (Rocca Moglie) costituito da 1 aerogeneratore realizzati.
• Il Parco Eolico denominato Bric Autzè (Pontinvrea) costituito da 2 aerogeneratori autorizzato in procinto di realizzazione.
• Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori, già realizzato;
• Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori, in corso di realizzazione;
Il Parco eolico Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori, già realizzato;
• Il Parco eolico Cima Montà (Savona) costituito da 1 aerogeneratore, autorizzato in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico Surite (Altare-Cairo m.) costituito da 6 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico pian del Melo (Savona-Cairo m.) costituito da 3 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico Forte Lodrino (Sassello) costituito da 5 aerogeneratori, in procedura di V.I.A. nazionale;
• Il Proposto Parco eolico Case vache' (Stella-Albisola sup. costituito da 5 aerogeneratori, in procedura di V.I.A. nazionale;
• Il Proposto Parco eolico Bric dei Mori (Pontinvrea-Cairo m.) costituito da 5 aerogeneratori, in procedura di V.I.A. nazionale;
• Il Proposto Parco eolico Bric Colletta (Savona-Albisola sup.) costituito da 2 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A regionale
Altri in corso di ripresentazione tra cui quello tra Altare e Quiliano oggetto di autorizzazione in V.I.A. regionale alcuni anni fa.







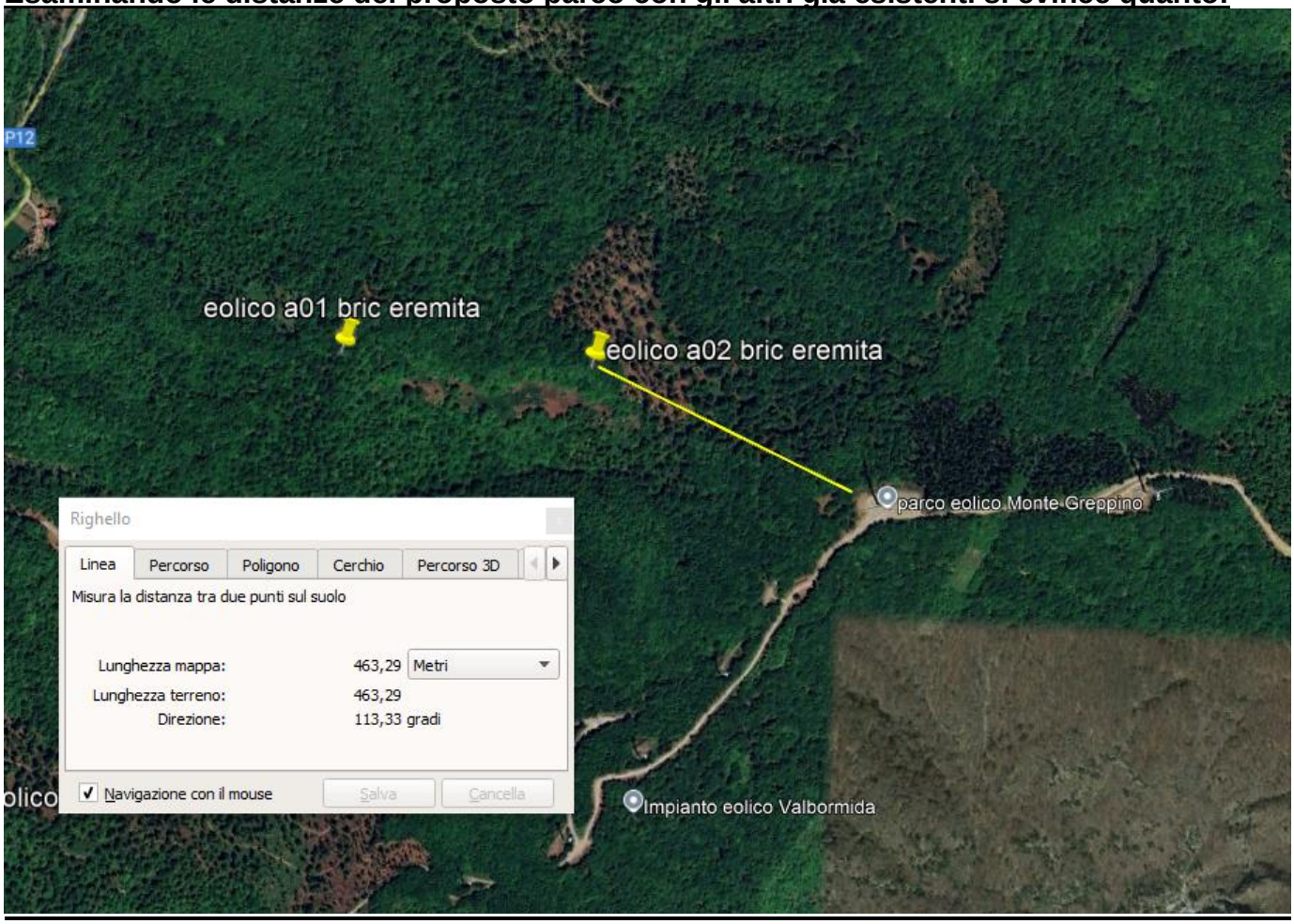




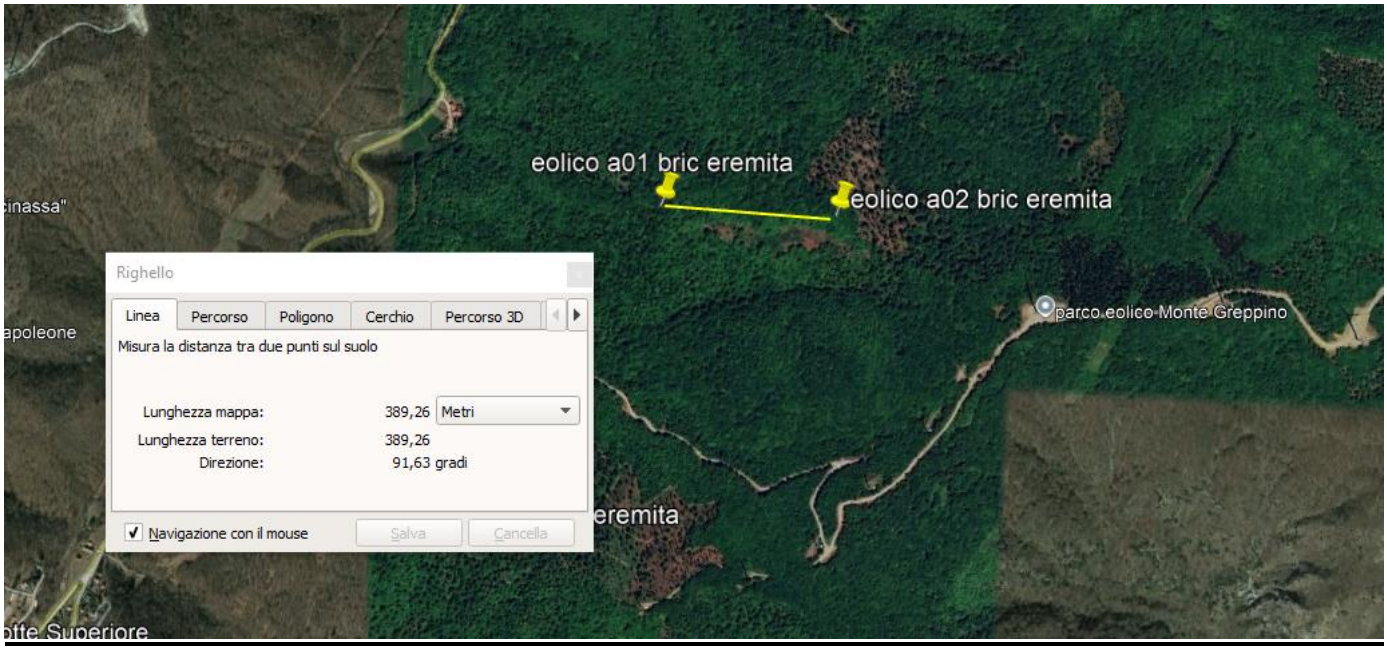


Visioni fotografiche raffiguranti la proliferazione di impianti viste dal Monte Beigua.

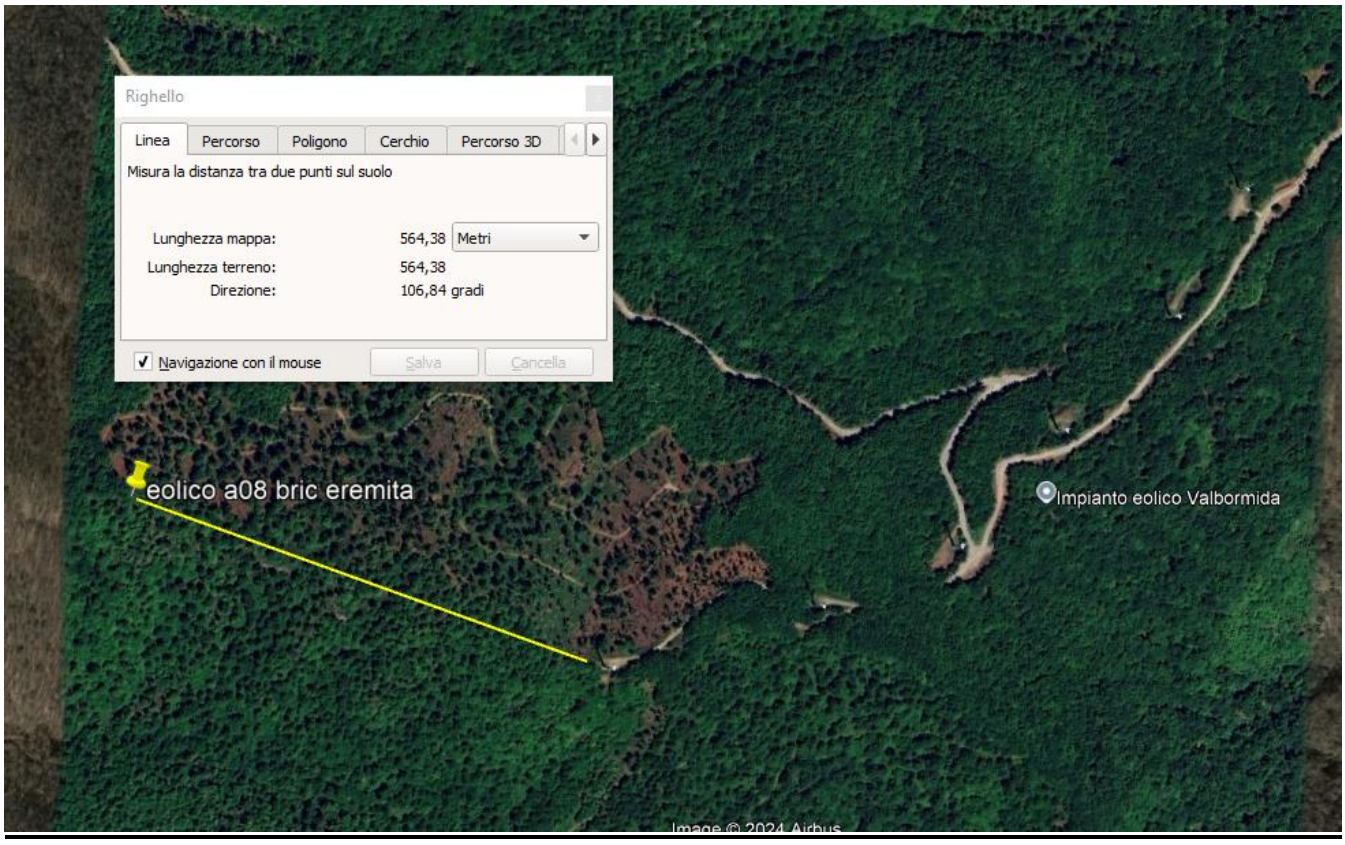
Esaminando le distanze del proposto parco con gli altri già esistenti si evince quanto:



A02 Calcolando approssimativamente l'area di ingombro delle pale e la distanza con l'area di ingombro di una delle pale dell'impianto esistente di Monte Greppino, le due pale distano circa 450 metri una dall'altra.



A02 Calcolando approssimativamente l'area di ingombro delle pale e la distanza con l'area di ingombro tra le pale A01 e A02, le stesse distano ad una distanza di circa 350 metri !.



A08 Calcolando approssimativamente l'area di ingombro delle pale e la distanza con l'area di ingombro di una delle pale dell'impianto esistente Valbormida, le due pale distano circa 550 metri una dall'altra.

Pertanto un ulteriore impianto risulta inammissibile ed in contrasto con le nome vigenti in materia di distanza tra impianti e singole pale!.

Nuova viabilità ed adattamento esistente

Osservazioni

In primis si ribadisce che le aree indicate nelle piazzole proposte proprio come aree di stoccaggio temporaneo del materiale in esubero, nella sola fase di cantiere, che riguardano le piazzole di asservimento alle singole pale dell'impianto eolico di Monte Greppino; non possono essere destinate a tale scopo in quanto le aree sono oggetto di ripristino ambientale per effetto delle procedure autorizzative di via regionale, AUP provinciale ed in ultimo della **valutazione preliminare mediante lista di controllo per la proposta di adeguamento tecnico migliorativa della sola fase del ripristino del cantiere dell'impianto eolico denominato "Monte Greppino" nei comuni di Pontinvrea, Cairo montenotte e Stella (SV), autorizzato con Atto dirigenziale n.947 del 20/04/2021 dalla Provincia di Savona.**

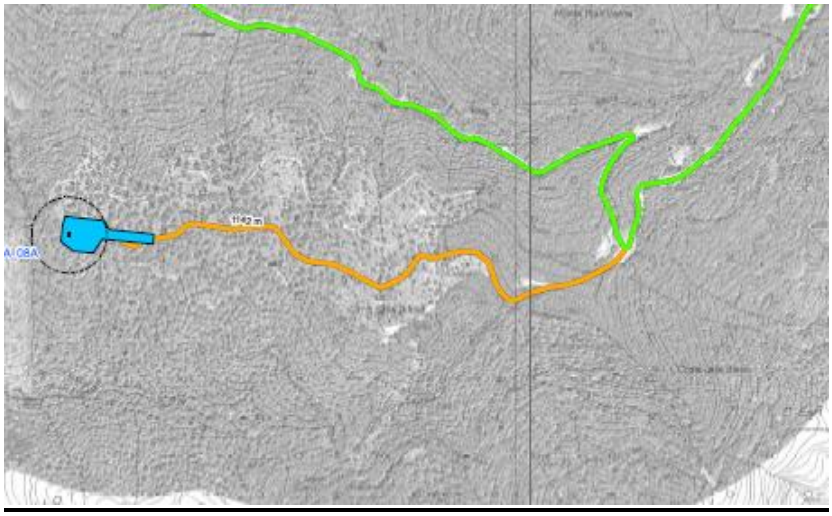
Mentre invece per quanto riguarda invece la viabilità , si osserva quanto segue.

In merito ai tratti di percorsi indicati con il colore arancione che a progetto risulterebbero come "viabilità esistente da adattare per il trasporto"; si osserva che per buona parte dei tratti che interessano la pale A08, A06,A05,A02, trattasi di piste di esbosco eccetto che per il percorso principale che risulta accatastato ma che anch'esso allo stato attuale, risulta di ridotte dimensioni.

Si osserva che le piste di esbosco non sono strade o percorsi definitivi, ma tratti di percorsi utilizzati solo ed esclusivamente per le attività selvicolturali.

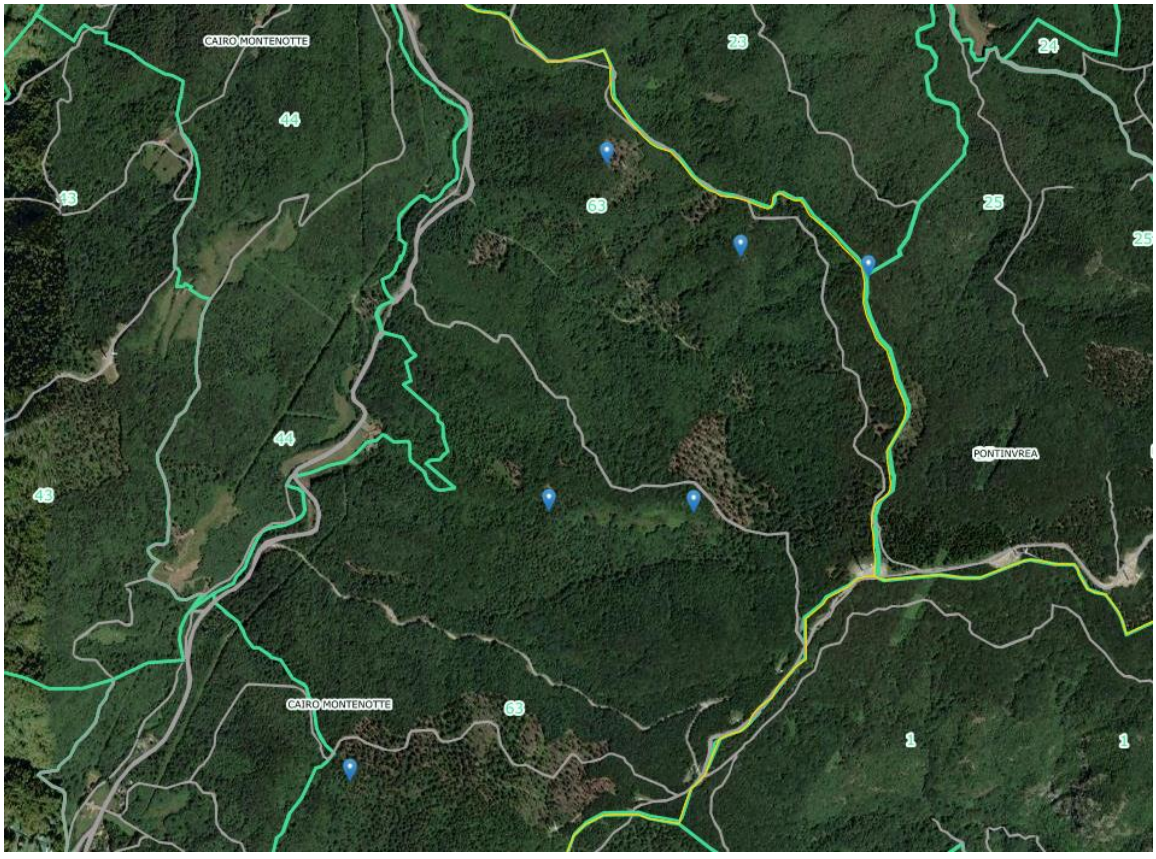
La vigente normativa le definisce Piste di esbosco a carattere temporaneo lr. 04/99 recita:
Criteri per l'applicazione dell'art. 14 (Strade ed altre infrastrutture forestali) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" alla luce delle disposizione della l.r. n. 7/2011 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione".

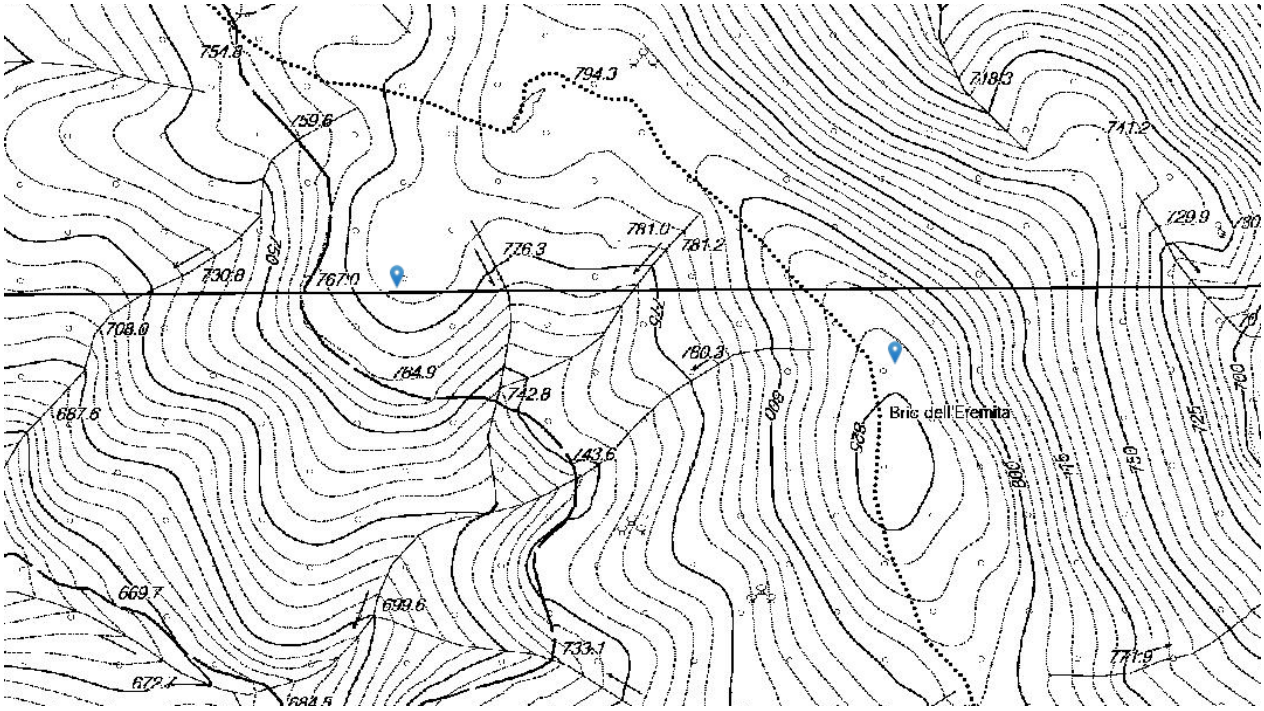
L'art. 14 della l.r. n. 4/1999 individua finalità e fattispecie della viabilità e delle infrastrutture forestali, disciplinandone altresì gli aspetti autorizzativi. In particolare, su tale base, le infrastrutture forestali vengono suddivise sostanzialmente in due gruppi: permanenti e temporanee. E' comunque il caso di sottolineare che, in entrambi i casi, si tratta sempre di opere selvicolturali, ossia funzionali alla gestione del bosco. Le strade forestali permanenti, proprio in quanto tali, sono soggette alle autorizzazioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia (il titolo edilizio), idrogeologica (l'autorizzazione al vincolo idrogeologico) e paesistico-ambientale (l'autorizzazione paesistica prevista dal Decreto legislativo n. 42/2004). Tale indicazione è chiaramente riportata nel comma 3 dell'articolo 14 e la nuova normativa derivante dalla soppressione delle Comunità montane nulla ha mutato in tal senso, se non in merito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, per il quale è stato individuato ora come soggetto competente il Comune di riferimento. Si rimarca tuttavia che, pur non potendosi sottrarre alla disciplina autorizzatoria citata, le strade forestali, al pari delle altre opere infrastrutturali previste all'art. 14, non sono soggette al contributo concessorio previsto dalle leggi vigenti sulla edificabilità dei suoli, **in quanto non sono opere connesse all'urbanizzazione ma, come già ricordato, sono funzionali alla gestione forestale (cfr. comma 11**).



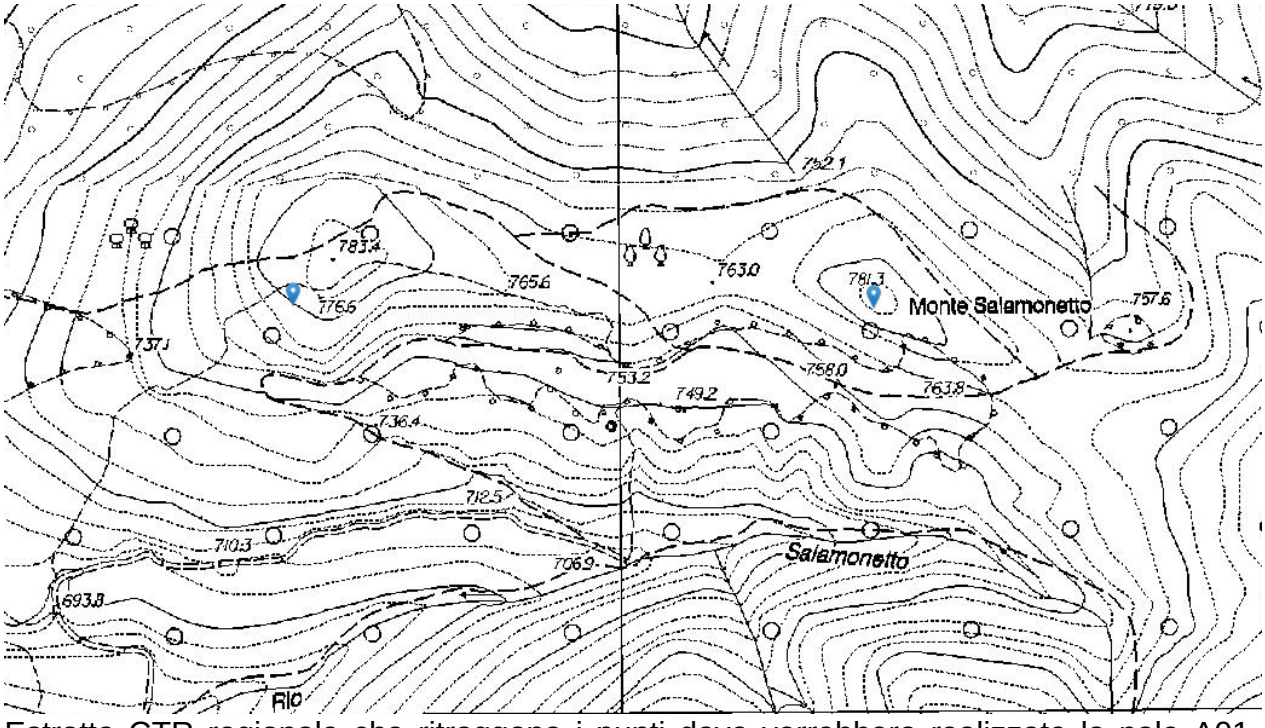
Percorso definito come pista di esbosco temporanea ai sensi delle norme vigenti.

Tra le infrastrutture citate al comma 4 si richiamano in particolare, per la loro frequenza di realizzazione e per il carattere di temporaneità **che le sottrae ad altre forme di autorizzazione, le piste di esbosco, che rientrano quindi nella esclusiva competenza regionale e, segnatamente, del Settore Ispettorato Agrario Regionale.** Si forniscono quindi, nel seguito, gli indirizzi, i principi ed i criteri attuativi che devono essere utilizzati nelle fasi di autorizzazione. Relativamente alle altre infrastrutture citate all'art. 14 comma 4, la cui realizzazione è statisticamente meno rilevante delle piste di esbosco o in taluni casi praticamente assente (come nel caso delle condotte permanenti per l'esbosco del legname) non si ritiene di dover stabilire alcuna specifica indicazione di attuazione che deriva dal nuovo assetto organizzativo, che potrà essere eventualmente definita a seguito di un ulteriore periodo di applicazione.

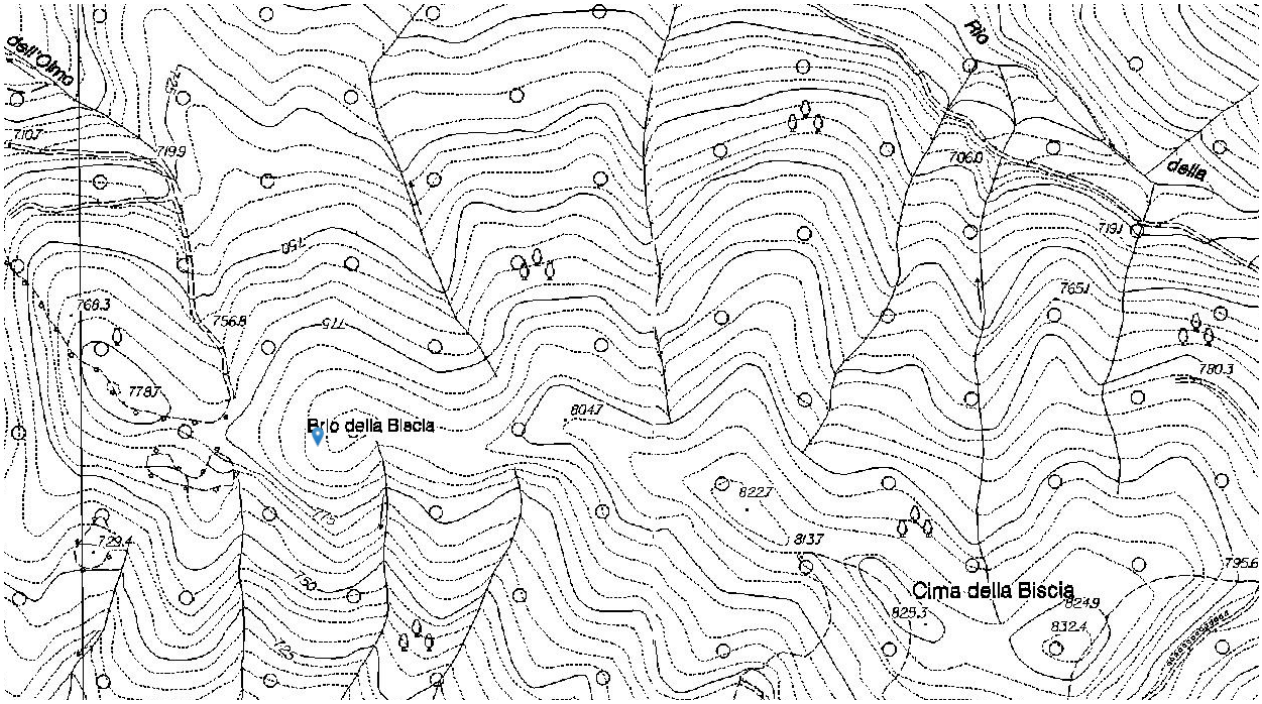




Estratto CTR regionale che ritraggono i punti dove verrebbero realizzate la pale A03, A05 e A06 dove per A03 e a05 non si evincono tratti di percorsi preesistenti.

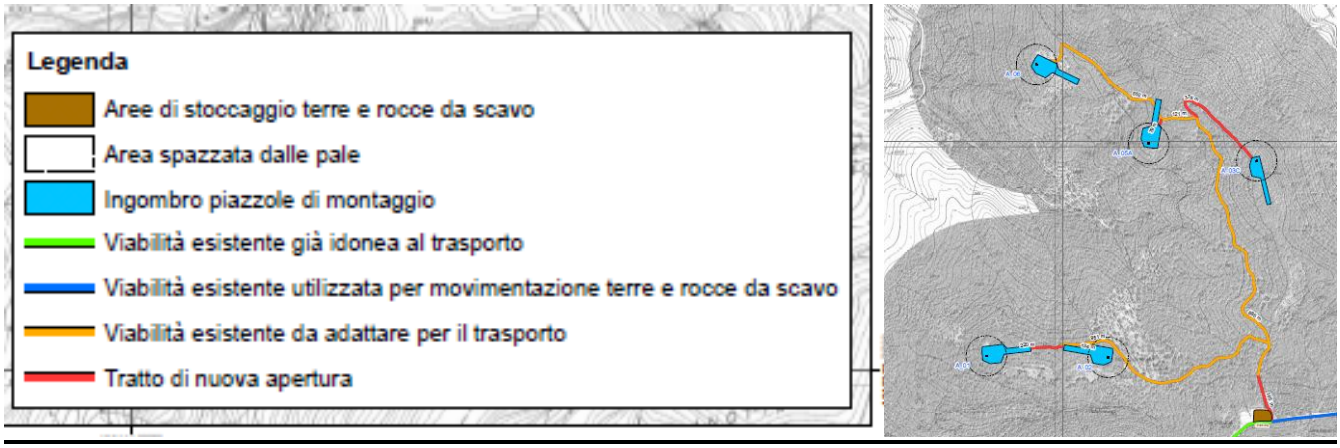


Estratto CTR regionale che ritraggono i punti dove verrebbero realizzate la pale A01 e A02 e dove si evincono alcuni tratti di percorsi preesistenti.



Estratto CTR regionale che ritrae il punto dove verrebbe realizzata la pale A08 e dove non si evincono strade preesistenti.

Si ribadisce che le piste di esbosco hanno tipicamente carattere di temporaneità in quanto direttamente connesse appunto all'attività di esbosco (ossia il trasporto del legname dal luogo di abbattimento o di concentramento degli alberi, fino al punto in cui il materiale viene caricato su mezzi che effettuano un trasporto ordinario su strada). Tale condizione è chiaramente richiamata al comma 6 del ridetto art. 14, che ne disciplina anche le modalità realizzative. Queste sono inoltre integrate dalle disposizioni di cui all'art. 60 del R.r. n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale". Si rimarca quindi che, pur essendo previste per la realizzazione delle piste di esbosco piccole opere e connessi movimenti di terreno – peraltro in un limite chiaramente stabilito per legge -, l'autorizzazione alla realizzazione di tali infrastrutture temporanee non prevede una istruttoria collegata alla valutazione delle volumetrie di scavo e riporto tipicamente connesse alle autorizzazioni in applicazione del vincolo idrogeologico, dovendosi invece valutare la funzione, l'utilità e la congruità tecnico-economica della pista rispetto alle attività selvicolturali previste. La finalità stessa della pista di esbosco (e la conseguente temporaneità), la predeterminata dimensione degli eventuali interventi necessari per renderne transitabile il fondo nonché le specifiche realizzative imposte dall'art. 60 del R.r. n. 1/1999, presuppongono una sostanziale irrilevanza dell'intervento rispetto all'assetto territoriale. A rigore di termini, pur essendo citata tra le "altre infrastrutture forestali", la pista di esbosco non è in realtà un'opera infrastrutturale in senso stretto, essendo invece, come più volte ricordato, un intervento selvicolturale correlato al taglio (di utilizzazione o colturale) di un bosco. **In tal senso anche la documentazione allegata all'istanza deve essere funzionale ad individuare l'ambito dove sarà realizzata la pista e la sua effettiva correlazione ad uno specifico intervento selvicolturale.**



Legenda dei percorsi all'impianto eolico in progetto.

Fonte:
Agrilurianet

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/modulistica/settore-forestale.html

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/modulistica/settore-forestale/item/download/4163_6c947d0f863397791dc956e68399464f.html

Osservazioni
Visto che
A progetto il **TRATTO arancione ADEGUAMENTO DI VIABILITA' ESISTENTE: prevede percorsi per 3.651 metri, mentre il TRATTO rosso -NUOVA VIABILITA' : prevede percorsi per 842 metri.**

Pertanto tali percorsi **non possono essere definiti viabilità esistente** da poter adattare a tali destinazioni d'uso e quindi il progetto dovrebbe prevede tali percorsi anch'essi **come nuova viabilità (già indicata per alcuni tratti sulle tavole cartografiche in colore rosso).**

IMPATTI DEL DISBOSCAMENTO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO
La seguente tabella indica la superficie per ogni singola piazzola e il totale della superficie boscata trasformata:
PIAZZOLA SUPERFICIE [m2]
A-01 10.280 A-02 10.280 A-03C 8.100 A-05A 10.280 A-06 10.280 A-08A 10.280
Totale 59.500

Quindi 6 ETTARI !!!!!

La tabella seguente indica la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione
OGGETTO DELLA TRASFORMAZIONE SUPERFICIE [m2]
Realizzazione piazzole per montaggio WTG 59.500
Adeguamento e apertura viabilità 31.666
Totale 91.166

Quindi è previsto un totale di 9 ETTARI !!!!!

Osservazioni

Per quanto riguarda la via di accesso alle torri del parco eolico e delle piazzole di servizio, verrebbero realizzati nuovi tratti di strada di servizio interno e sarebbero previsti nuove strade in aree prive di viabilità preesistente per permettere il trasporto e montaggio delle torri. L'intervento interesserebbe **una superficie complessiva composta da aree boscate pari** a **circa 6 ettari** per la realizzazione delle sole 5 piazzole destinate agli aereogeneratori, senza poi contare le infrastrutture legate alla realizzazione dell'impianto quali le strade che calcolando una media di area interessata di larghezza comprensiva del disboscamento e realizzazione nuova viabilità compresa l'apertura sulla vegetazione causa trasporto pale; potrebbe interessare un media di larghezza di circa 12 metri, per un tracciato complessivo di circa 5 km, **si ipotizza una perdita complessiva di superficie boscata per circa 12 ettari .**

Si evince che la nuova carreggiata avrà contrariamente a quanto affermato una larghezza media di circa 7 metri e, poiché non presenta strade alternative per raggiungere i versanti su cui insisteranno gli aerogeneratori, sarà di carattere permanente e realizzata con sottofondo in misto naturale. salvo alcuni tratti stradali dove potrà arrivare anche a 10 metri per permettere di ottenere idonei raggi di curvatura.

Osservazioni.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Parte IV

INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

16. Criteri generali

16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

*c) **il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio,** sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*

d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, …….

16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'Allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto con la salvaguardia delle a biodiversità e del consumo di suolo.

Osservazioni

il Decreto legislativo numero 199 dell'8/11/2021, ed in particolare l'articolo 20 del medesimo, stabilisca che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Il comma 3 stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee ***che tengono conto dell'esigenza di tutela del patrimonio culturale, del paesaggio, delle aree agricole forestali,*** *della qualità dell'aria dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi*.

La disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "*misure di salvaguardia*" in attesa dei decreti ministeriali di cui sopra è fornita dall'articolo 8 c quater del D.lgs n.199 del 2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi rispettino un determinato *buffer*..."***aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo...ai soli fini della presente lettera la fascia di rispetto è determinata considerando la distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per impianti eolici e 500 m per impianti fotovoltaici".***

Pertanto visto che

Per quanto osservato, senza presunzione di esaustività, il progetto del Parco eolico con l'aggravante dell'"IMPATTO CUMULATIVO", in quanto diretta "estensione" dei parchi limitrofi esistenti, non terrebbe conto dell'orografia locale, e non risponderebbe alle norme degli ambiti del PUC e PTCP e vincoli di tutela.
Inoltre l**a documentazione presentata, risulta non pertanto ottemperante ai requisiti minimi riportati nel DM 10/09/2010 Parte III Art 13.1 Contenuti minimi dell'istanza per Autorizzazione Unica comma l punti B)**

Inoltre si rammenta nel caso questo progetto possa essere riconducibile ad ampliamento/i di quelli già esistenti e strettamente vicini, che :
in merito alla adiacente presenza di altri impianti già funzionanti e la stretta vicinanza di quelli proposti a progetto, la giurisprudenza (in ultimo sent. Consiglio di Stato, Sez IV n. 282 del 9 gennaio 2023) ha avuto modo di precisare che: 1) gli impianti sono localizzati in aree vicine; 2) essi sono riconducibili al medesimo centro di interessi, con la conseguente necessità di assoggettare il progetto a verifica di compatibilità ambientale, in caso di superamento delle soglie di potenza normativamente contemplate. Pertanto, si legge ancora nelle massime a corredo della pronuncia, la definizione del punto di connessione e della soluzione di allaccio alla rete elettrica non rappresentano un elemento estrinseco al progetto, ma una componente sostanziale della soluzione progettuale dell'impianto per cui l'autorizzazione viene richiesta.
Ancora più significativa e aderente alla fattispecie oggetto della presente verifica è la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5465/2022, avente ad oggetto il progetto per la costruzione e gestione di un parco eolico in ampliamento di quello preesistente, specificando che lo "spacchettamento" del progetto "indipendentemente dall'obiettivo per il quale è operato (es. eludere le dovute valutazioni, eludere la valutazione dell'opera nel suo complesso, rientrare nella competenza di questa o quella amministrazione sia ai fini della valutazione ambientale che ai fini

autorizzatori, accedere ad un regime autorizzatorio semplificato (DIA invece di AU), accedere ad un regime incentivante più favorevole, ecc.), ha sicuramente sempre come risultato quello di "falsare" le reali dimensioni dell'opera che si realizza nel concreto, che invece, anche dal punto di vista ambientale, deve essere unitariamente considerata".

Osservazioni

Infine per quanto riguarda la Risposta a punto 2 a pagina 24 del file denominato *04W.R.23-Analisi impatti cumulativi* della documentazione progettuale integrata dal proponente **in merito alla prevista realizzazione della sottostazione MT/AT, ubicata nel comune di Mallare (SV)** oggetto di progettazione della Società capofila al Tavolo Tecnico di TERNA SpA, la Repower Renewable SpA; **si allegano per conoscenza le osservazioni presentate dal Comune di Mallare, riguardo il procedimento del MASE sul parco eolico di Cravarezza (osservazioni scaricabili sul sito del Ministero), e di cui si condividono i contenuti espressi in merito all'ubicazione dell'area.**

Per quanto osservato e per le criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, gli impatti cumulativi ed effetti barriera, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, distanze non a norma con le linee guida sulle rinnovabili, si ribadisce chiedendo un parere negativo del progetto.